

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 28.07.2011 ed anticipatamente estinto nel mese di novembre 2018, in corrispondenza della rata n. 87, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso pro quota delle commissioni e degli oneri non goduti, per l'importo complessivo di € 752,82, ovvero – alternativamente – il rimborso integrale dei costi di intermediazione del credito per l'importo di € 991,20, per violazione degli articoli 125-novies e 124 tub, e per mancata produzione della fattura relativa al pagamento del compenso, La ricorrente chiede, altresì, il rimborso degli interessi legali sulle somme riconosciute.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce – con riferimento alla domanda di rimborso delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria – il carattere up front del costo, trattandosi di oneri che remunerano le attività connesse all'attivazione del prestito. Il resistente nega la rimborsabilità delle commissioni in favore dell'intermediario, precisando che esse sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; precisa che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza e che l'incarico, regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività che la società di mediazione creditizia



dovrà svolgere nell'interesse del potenziale cliente, contenendo, tra le altre, una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento. Ciò premesso, l'intermediario ritiene che la richiesta di retrocessione delle predette somme debba essere formulata nei confronti della società di intermediazione. Quanto ai premi assicurativi, il resistente afferma che, per il rischio vita, l'importo, il costo è stato versato alla compagnia, cui dovrebbe esse domandato rimborso, ancorché l'intermediario si sia reso disponibile al rimborso proporzionale in sede di proposta transattiva, mentre, per il rischio impiego, precisa di aver sottoscritto direttamente tale polizza, sicché – essendo stato il premio assicurativo pagato direttamente e interamente dalla banca – al cliente non spetta alcun rimborso. Quanto alle spese postali, l'intermediario nega che sia dovuto alcunché, rilevando come queste non siano da ritenersi in alcun modo oggetto di rimborso, nei casi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, poiché per loro natura hanno maturato interamente il loro sinallagma contrattuale al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento secondo i termini di seguito precisati. Quanto alla domanda di nullità della clausola relativa alle provvigioni di intermediazione ex art. 125 novies TUB, il Collegio osserva che – alla luce di quanto stabilito dalla decisione n. 9585/2017 del Collegio di Coordinamento, alla quale integralmente si rinvia – la domanda non possa trovare accoglimento, visto che il foglio informativo presenta una chiara indicazione tanto del soggetto incaricato e della relativa attività, quanto dell'onere economico ad essa connesso; sicché non si rileva la invalidità della relativa previsione nella prospettiva degli obblighi informativi e di trasparenza, in quanto il contratto presenta – accanto a quella del cliente e dell'intermediario principale – una sottoscrizione, non riconducibile alla società di mediazione creditizia incaricata.

Ciò premesso, la controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Nel merito, questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito



disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che i costi di attivazione e di gestione, nonché gli oneri assicurativi sostenuti per la garanzia del rischio vita, debbano essere rimborsati alla ricorrente secondo il criterio pro rata temporis lineare. Quanto alla commissione di intermediazione, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia fornito al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio che consenta di accertare l'effettivo pagamento delle spese di intermediazione; pertanto anch'esse dovranno essere retrocesse alla ricorrente in proporzione al periodo di ammortamento non goduto.

Ciò premesso, il resistente sarà tenuto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di 734,94, secondo il prospetto di seguito riportato:

rate pagate	87	rate residue	33	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni di attivazione</i>				792,36	217,90		217,90
<i>commissioni di gestione pratica</i>				1.031,63	283,70	78,72	204,98
<i>premio vita</i>				143,58	39,48		39,48
<i>oneri di intermediazione</i>				991,20	272,58		272,58
Totale							734,94

Sull'importo così determinato l'intermediario è tenuto a corrispondere a parte ricorrente gli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo quale formale atto di messa in mora.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 734,94 oltre interessi dal reclamo al saldo. Respinge nel resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA